



27/01/2007

## STATUTO

### ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la sede locale dell'UNITRE di TRADATE Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all'Associazione Nazionale delle Università della terza Età , avente sede in Torino, corso Francia n° 5.
2. L'associazione locale assume la denominazione di "Associazione nazionale delle Università della Terza Età " sede di Tradate siglabile UNITRE, Università delle Trè Età con sede legale in piazza Mazzini n° 6 c.a.p. 21049 Tradate telefono e fax **0331 844 887** –  
E-mail: [unitre.tradate@alice.it](mailto:unitre.tradate@alice.it)

### ART. 2 - RICONOSCIMENTO

1. La sede locale, avendo ottenuto in data 31 maggio 2005 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

### ART. 3 - FINALITA'

1. Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
  - Educare;
  - formare;
  - fare prevenzione nell'ottica di un'educazione permanente, ricorrente, rinnovata e di un invecchiamento attivo;
  - promuovere la ricerca;
  - aprirsi al sociale e al territorio;
  - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quelle attuali al fine di realizzare una " Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il sapere"
  - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
  - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

### ART. 4 - ADESIONI

Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.

### ART. 5 - ASSOCIATI

- 1 Sono Associati:
  - a) gli Associati fondatori che hanno creato l'Associazione, firmando l'atto costitutivo della sede;
  - b) gli Associati ordinari che sono poi chiamati a far parte dell'Assemblea generale degli Associati, secondo la procedura stabilita dal Regolamento;
  - c) gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerienze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
  - d) gli Associati studenti italiani e stranieri, che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedono di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e, sono in regola con il versamento della quota associativa annuale;
  - e) gli Associati Docenti.
- 2 Indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti solo gli Associati che sono in regola con la quota associativa annuale.
- 3 Si perde la qualità d'Associato per decesso o dimissioni, la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.
- 4 Il numero complessivo dei soci fondatori ed ordinari non può essere superiore a 15 persone.

### ART. 6 - ORGANI DELLA SEDE LOCALE

- 1 Sono organi della sede locale:
  - a) L'assemblea generale degli Associati;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente;
  - d) Il Vicepresidente;
  - e) Il Direttore dei corsi;
  - f) Il Segretario;
  - g) Il Tesoriere;



- h) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) Il Collegio dei Proviviri;
- j) L'Assemblea degli Associati Studenti.

#### ART. 7 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

- 1) L'Assemblea generale degli Associati è formata da:
  - a) Associati fondatori;
  - b) Associati onorari;
  - c) Associati ordinari;
  - d) I rappresentanti degli Associati studenti.
- 2) L'Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo tra i soli Associati, gli Elementi di tutti gli Organi e cariche associative.
- 3) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.
- 4) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta l'anno. Si riunisce in via straordinaria, quando lo crede necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o per richiesta di almeno un terzo degli elementi dell'Assemblea generale. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta formale.
- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data fissata con lettera o *per posta elettronica con avviso di ricevimento*, indicante la data e il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, da trattare. In alternativa l'avviso con i contenuti sostanziali di cui al comma precedente può essere affisso alle bacheche della segreteria e di tutti i plessi ove si svolgono le lezioni.
- 6) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. E' ammessa una sola delega per partecipante.
- 7) L'assemblea generale degli Associati ha le seguenti competenze:
  - a) approva lo Statuto della sede locale e le sue eventuali modifiche;
  - b) accetta lo Statuto nazionale e le sue avvenute variazioni;
  - c) elegge le cariche sociali, precisandone la composizione numerica ove previsto;
  - d) approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'esercizio sociale annuale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
  - e) approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
  - f) delibera la costituzione di sezioni dipendenti dalla sede locale da proporre al Presidente Nazionale, a norma dell'articolo 2 del Regolamento Nazionale;
  - g) ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
  - h) dichiara la decadenza e l'espulsione degli Associati;
  - i) l'Assemblea delibera su ogni altro argomento che non è di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- 8) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti. Per le delibere concernenti modifiche/azioni statutarie si richiede la maggioranza assoluta dei votanti, cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto (voti di delega compresi)

#### ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
  - a) Il Presidente.
  - b) Il Vicepresidente.
  - c) Il Direttore dei Corsi e uno o più vice;
  - d) Il Segretario;
  - e) Il Tesoriere;
  - f) I Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale;
  - g) I Rappresentanti eletti dall'Assemblea degli Associati studenti.
- 2) Al Consiglio Direttivo compete:
  - a) proporre all'Assemblea le quote sociali annuali;
  - b) curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
  - c) deliberare le spese e gestire l'ordinaria amministrazione, nel rispetto delle normative vigenti;
  - d) formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l'Assemblea;
  - e) eleggere i delegati per l'Assemblea generale, secondo le modalità previste dal Regolamento;
  - f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede ed approvare ogni Regolamento previsto;
  - g) adottare, in caso d'urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
  - h) disporre, secondo la gravità dei fatti contestati, l'adozione a carico d'Associati e di chi presta volontaria collaborazione, provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- 3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti ( 50% + 1). In caso di parità di voti validi espressi prevale il voto espresso dal Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.



#### **ART. 9 - IL PRESIDENTE**

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della sede locale ed ha il compito di:
  - a) convocare l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
  - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
  - c) prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
  - d) attribuire in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici, delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli associati competenti in materia.

#### **ART. 10 - IL VICEPRESIDENTE**

- 1) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento del Presidente.

#### **ART. 11 - IL DIRETTORE DEI CORSI**

- 1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nonché a ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione del Vice Direttore e dei coordinatori dei corsi e dei Docenti.

#### **ART. 12 - IL SEGRETARIO**

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle loro votazioni. Svolge altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

#### **ART. 13 - IL TESORIERE**

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione, e l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.
- 3) Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti Organi Collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti correnti e/o depositi bancari o postali. L'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati all'Associazione locale avverranno con firma singola del Presidente. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente a operare su tali conti per tutti gli atti d'ordinaria amministrazione.

#### **ART. 14 - COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI**

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile.
- 2) I Revisori dei conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 15 – COLLEGIO dei PROBIVIRI**

- 1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale anche al di fuori dei propri Componenti, e durano in carica tre anni. Il Presidente del Collegio è eletto tra i tre Membri effettivi dall'Assemblea.
- 2) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra gli Associati o tra Organi della stessa e decidere in merito, secondo equità, senza obbligo di formalità rituali, ed il lodo arbitrale è inoppugnabile.

#### **ART. 16 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI STUDENTI Composizione e Competenze**

- 1) L'Assemblea degli Associati studenti è composta da tutti gli studenti in regola con il pagamento della quota associativa annuale e relativa all'anno accademico in corso. L'Assemblea viene di norma convocata una volta all'anno.
- 2) Le competenze dell'Assemblea sono:
  - a) eleggere tra i propri Membri da due a sei rappresentanti, riguardo al numero degli Associati, (**un** rappresentante ogni **trecento** Associati) che entrano a far parte dell'Assemblea Generale;
  - b) proporre attività sociali, ricreative e d'assistenza che possono integrare la parte didattica e culturale della Sede locale (Accademia di Umanità);
  - c) collaborare con il Consiglio Direttivo per migliorare il funzionamento della Sede.



#### **ART. 17 - RENDICONTO FINANZIARIO**

- 1) L'Anno accademico finanziario inizia il primo luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.
- 2) E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente. Detto rendiconto dopo essere stato verificato e controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla loro Relazione deve essere sottoposto al Consiglio Direttivo per la sua approvazione.
- 3) Entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il documento finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.
- 4) L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto assoluto di distribuire proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

#### **ART. 18 - PATRIMONIO**

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dalle quote sociali;
  - b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
  - c) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
  - d) da ogni altra entrata consentita dalla legge ed accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e debbono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

#### **ART. 19 – GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI**

- 1) Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tutte le attività funzionali. I rimborsi di cui sopra debbono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo e debbono figurare nel rendiconto consuntivo annuale.

#### **ART. 20 - RECESSO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE**

- 1) La Sede può recedere dall'Associazione Nazionale con deliberazione dell'Assemblea degli Associati assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2) La comunicazione di recesso unitamente a copia della deliberazione, deve essere inviata con raccomandata A.R. al Presidente Nazionale.

#### **ART. 21 - SCIoglimento DELLA SEDE LOCALE**

- 1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza assoluta dei componenti. Il patrimonio è devoluto all'Associazione Nazionale o ad un'Associazione che persegue finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l'Assemblea al momento dello scioglimento.
- 2) In caso di scioglimento della Sede il verbale di scioglimento, nonché la documentazione contabile e patrimoniale attestante le situazioni al momento dello scioglimento vanno trasmessi alla Sede Nazionale.

#### **ART. 22 - NORME FINALI**

- 1) Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si fa rinvio al Codice Civile e alle leggi nazionali e regionali in materia e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Tradate 27 gennaio 2007.

r.p.